

ORDINANZA SINDACALE

N. 41 del 03 Aprile 2020

OGGETTO: Conferma misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio del Comune di Ischia del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.50 del D.lgvo 267/00 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga al 13 Aprile delle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 38 del 18 Marzo 2020

IL SINDACO

Premesso che con propria precedente ordinanza n. 38 del 18 marzo 2020 avente ad oggetto *“Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio del Comune di Ischia del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.50 del D.lgvo 267/00 in materia di igiene e sanità pubblica”* ha stabilito per tutti coloro che fanno ingresso nel territorio del Comune di Ischia e che provengono dall'estero o dai territori di tutte le altre Regioni d'Italia o che in ogni caso mancano dall'Isola d'Ischia da più di 48 ore, al fine di rientrare nei territori dei Comuni dell'isola d'Ischia nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni, l'obbligo di comunicare al Comune e alla ASL Na 2 Nord tale rientro sull'isola rimanendo in auto isolamento per 14 giorni oltre agli ulteriori obblighi stabiliti nel dispositivo della predetta ordinanza.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. che dispone *“...sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente (...) con efficacia estesa al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art.1 dispone di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

VISTA la Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 24.02.2020 ss.mm.ii. e proroghe con la quale tra l'altro veniva ordinato:

“Omissis...

4 a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Regione Campania dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina



interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente;

5. ai Sindaci della Regione ai quali pervengano informazioni relative all' ingresso negli ultimi 14 giorni in Regione Campania di cittadini dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle Regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente con segnalazioni anche nominative al fine di consentire l'immediata attivazione di ogni misura sanitaria necessaria per l'accertamento dell'eventuale contagio e di evitare immotivate interruzioni di servizi pubblici;

UDITA la dichiarazione del Direttore Generale dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa dell' 11 marzo 2020 su COVID19 : *“Nelle ultime due settimane - il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali.*

Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L'OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione”

CONSIDERATO quindi che tutti gli Stati del mondo possono essere ritenuti zona a conclamato contagio;

VISTE altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 8 dell'8 Marzo 2020 e successive, con le quali sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 Dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, con particolare riferimento alle persone fisiche che, dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno fatto ingresso in Campania, per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) stabilisce che le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale e dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 Marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTI gli ulteriori DPCM di proroga delle misure precedentemente adottate per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare il DPCM del 1 Aprile 2020;



CONSIDERATO che all'esito della entrata in vigore della citata normativa molti isolani domiciliati in Italia o all'estero sono giunti sull'isola, come dimostrato dalle segnalazioni pervenute ai COC, già nei primi giorni di operatività e che occorre prorogare le misure adottate per evitare che il flusso dei nuovi arrivi costituisca veicolo di possibili focolai;

RILEVATO altresì che in diversi comuni dell'isola si sono già verificati casi accertati di COVID-19 e che la conformazione del territorio e la sua insularità, in uno alla elevata densità di popolazione rendono quanto mai elevato il rischio di contagio che, in considerazione della morfologia del territorio, potrebbe anche interessare una fetta importante della popolazione;

CONSIDERATO inoltre -a livello nazionale- il rapido evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi che impone di adottare ogni ulteriore misura idonea a prevenire o a limitare il più possibile le occasioni di diffusione del contagio per il territorio dell'intera isola d'Ischia;

CONSIDERATO che risulta necessario ed indifferibile confermare ogni ulteriore misura di contrasto, di prevenzione e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 sia ribadendo le limitazioni peraltro già previste per i provenienti dalle Regioni e dalle province di cui al DPCM dell' 8 Marzo 2020, a chiunque proveniente dall'estero o dai territori di tutte le altre Regioni d'Italia, faccia ingresso nel territorio del comune di Ischia, essendosene allontanato da più di 48 ore, sia confermando la sospensione di ogni attività dei cantieri edili sia pubblici che privati e la chiusura dei cimiteri.

VALUTATO nel contemperamento fra gli interessi coinvolti nel procedimento, il diritto alla salute e l'interesse all'igiene e alla sanità pubblica - in questa fase assolutamente eccezionale dell'emergenza- quale interesse prevalente da perseguire con priorità al fine di evitare che il ritorno sul territorio isolano anche ai residenti che provengano da viaggi compiuti all'estero in paesi che non hanno adottato le stesse misure preventive in ordine al diffondersi del contagio, e/o da altre Regioni del paese in cui lo sviluppo epidemiologico è monitorato dall'autorità sanitaria, possa rappresentare un pericolo per i cittadini dell'intera isola d'Ischia il cui territorio presenta peculiarità legate alla insularità e alla presenza di un'unica struttura ospedaliera per tutti e sei i Comuni.

VISTO il D.Lgs 267/00

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge 23.12.1978 n. 833;

ORDINA CHE

Tutti coloro che fanno ingresso nel territorio del Comune di Ischia e che provengono dall'estero o dai territori di tutte le altre Regioni d'Italia o che in ogni caso mancano dall'Isola d'Ischia da più di 48 ore, al fine di rientrare nel Comune di Ischia sino alla data del 13 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni, hanno l'obbligo:

- a) di comunicare preventivamente tale circostanza al proprio comune di residenza/domicilio/abitazione dove si effettua la quarantena, secondo l'allegato modello, ai seguenti indirizzi mail:

Ischia emergenza@comuneischia.it/protocollo@pec.comuneischia.it /sindaco@comuneischia.it

WhatsApp 3490834386 attivo h 24.



- b) di dare comunicazione dell'arrivo, appena giunti sul territorio comunale di quarantena, al medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente e al comune di residenza se diverso da quello di quarantena, nonché di compilare il modello di Dichiarazione salute pubblica del viaggiatore COVID 19;
- c) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- d) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- e) di rimanere raggiungibile H24 per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- f) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

È esclusa ogni applicabilità della misura al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche, alle forze dell'ordine, al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM del 11 marzo 2020 nonché del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal DM 25 marzo 2020.

CONFERMA ALTRESI':

- la sospensione fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni, dell'attività dei cantieri edilizi sia pubblici che privati;
- la chiusura fino al 13 aprile 2020 dei cimiteri presenti sul territorio comunale. Gli stessi potranno essere aperti solo per consentire le attività di sepoltura.

La presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio dell'isola d'Ischia affinché possano mettere in atto attività di presidio e controllo degli sbarchi ai porti e alle compagnie di navigazione.

ORDINA

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on-line nonché trasmesso ai Responsabili di servizio per i provvedimenti consequenziali.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Ischia, 03 Aprile 2020

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Ferrandino





MODULO VIAGGIATORE ISCHIA

APRILE 2020

ai sensi del DPCM del 22 Marzo 2020 e ss.mm.ii. ed Ordinanza Sindaco Comune Ischia n.41 del 03.04.2020

La compilazione della presente scheda è obbligatoria per tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso nel Comune di Ischia fino al 13 aprile 2020.

Nome _____ Cognome _____

Data di nascita __/__/____ luogo di nascita _____ sesso M F

Nazionalità _____ codice fiscale _____

Residenza:

Via _____ n. _____ Comune _____ Prov. _____

Domicilio in Regione Campania:

Via _____ n. _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ cellulare _____ e-mail _____

Proveniente da _____

Data ed ora di arrivo ad Ischia _____

Vettore utilizzato _____

Motivazione del viaggio in Campania

1. comprovata esigenza lavorativa _____
2. situazione di necessità _____
3. motivo di salute _____

per i casi da 1 a 3 specificare la motivazione:

FIRMA

Il presente modulo costituisce dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 con le conseguenze anche penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000. Si allega documento di identità

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni previste all'art.25 del DL 06.03.2020

10